

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

RACCOLTI DA GIOVANNI CONSO

96

NICOLA TRIGGIANI

# LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 2002

ISBN 88-14-09916-2

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2002  
VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

942659

# INDICE-SOMMARIO

## CAPITOLO I

### L'EVOLUZIONE NORMATIVA, GIURISPRUDENZIALE E DEONTOLOGICA DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale: la ricerca e l'individuazione di elementi di prova a favore del proprio assistito. Piano dell'indagine. . . . .	1
2.	La genesi dell'art. 38 disp. att. c.p.p. . . . .	20
3.	La restrittiva interpretazione giurisprudenziale dell'art. 38 disp. att. c.p.p. Le proposte di riforma normativa delle investigazioni difensive tra il 1992 e il 1994 e le innovazioni introdotte dalla l. 8 agosto 1995, n. 332. . . . .	30
4.	Le parziali aperture giurisprudenziali successive alla novella del 1995 e i nuovi progetti di riforma. Le modifiche operate in tema di attività investigativa del difensore dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, e la riforma dell'art. 111 Cost. . . . .	55
5.	La l. 7 dicembre 2000, n. 397, per la disciplina organica delle investigazioni difensive e l'abrogazione dell'art. 38 disp. att. c.p.p. . . . .	67
6.	Il rinnovamento della deontologia forense: le investigazioni difensive nelle direttive deontologiche dell'Unione delle Camere penali italiane del 1996 e nel codice deontologico del Consiglio nazionale forense del 1997. Le nuove regole deontologiche dettate dopo la l. n. 397/2000. . . . .	78

## CAPITOLO II

### I SOGGETTI DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	I soggetti legittimati a ricercare e individuare elementi di prova ai fini della difesa penale: a) Il difensore e i suoi rapporti con gli ausiliari e l'assistito . . . . .	89
2.	<i>Segue: b)</i> Il sostituto del difensore . . . . .	113
3.	<i>Segue: c)</i> L'investigatore privato autorizzato . . . . .	118
4.	<i>Segue: d)</i> Il consulente tecnico . . . . .	148



9.	<i>Segue: b)</i> Le garanzie nei confronti dell'autoincriminazione . . . . .	301
10.	<i>Segue: c)</i> Il divieto di assistere all'assunzione di informazioni previsto per l'indagato, la persona offesa e le altre parti private . . .	304
11.	La richiesta di audizione al pubblico ministero e la richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di esercizio della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione . . . . .	307
12.	La ricerca e l'individuazione delle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa: le modalità del « contatto » e il luogo di acquisizione delle dichiarazioni . . . . .	327

### Sezione III

#### L'ATTIVITÀ DI RICERCA ED INDIVIDUAZIONE DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA

1.	La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e l'acquisizione di altri documenti . . . . .	338
2.	L'accesso ai luoghi pubblici, privati o non aperti al pubblico . . .	352
3.	Gli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi e gli accertamenti tecnici non ripetibili . . . . .	365
4.	Le nuove ipotesi di consulenza tecnica extraperitale: l'esame delle cose sequestrate, l'intervento alle ispezioni e l'esame del loro oggetto . . . . .	371
5.	L'esame delle cose sequestrate da parte del difensore . . . . .	381

### Sezione IV

#### LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E LA TUTELA DELLA *PRIVACY*

1.	Le investigazioni difensive e la c.d. legge sulla <i>privacy</i> : considerazioni introduttive . . . . .	387
2.	Le investigazioni difensive su dati personali « non sensibili » . . . .	390
3.	Le investigazioni difensive su dati personali « sensibili » e le Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati a carattere giudiziario . . . . .	396

### CAPITOLO V

#### LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	Il silenzio del legislatore, fino alla l. n. 397/2000, in ordine alle forme di documentazione dell'attività investigativa della difesa . .	405
2.	La documentazione relativa alla ricezione delle dichiarazioni scritte . . . . .	412
3.	La documentazione relativa all'assunzione di informazioni . . . . .	419

4.	L'omessa previsione della c.d. eterodocumentazione . . . . .	427
5.	La documentazione dei risultati dell'attività tecnica: in particolare, la documentazione dell'accesso ai luoghi . . . . .	436

## CAPITOLO VI

L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZABILITÀ E L'EFFICACIA  
DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI DALLA DIFESA

1.	La presentazione diretta al giudice dei risultati delle investigazioni difensive nel corso delle indagini preliminari e la formazione del fascicolo del difensore. La presentazione al pubblico ministero degli elementi difensivi . . . . .	439
2.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nel procedimento cautelare . . . . .	468
3.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nell'udienza preliminare . . . . .	484
4.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nei riti differenziati predibattimentali . . . . .	493
5.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nel dibattimento: a) Le contestazioni nell'esame testimoniale . . . . .	496
6.	<i>Segue: b)</i> La lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. . . . .	513
7.	<i>Segue: c)</i> La lettura delle dichiarazioni <i>ex art.</i> 513 c.p.p. . . . .	518
8.	<i>Segue: d)</i> Le contestazioni nell'esame delle parti private e la lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero . . . . .	524
9.	<i>Segue: e)</i> L'introduzione dei risultati delle investigazioni difensive attraverso l'esame testimoniale di consulenti tecnici e investigatori privati . . . . .	526
10.	<i>Segue: f)</i> L'impiego della documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi e degli accertamenti tecnici non ripetibili . . . . .	528
11.	<i>Segue: g)</i> L'acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento della documentazione delle investigazioni difensive . . . . .	530
12.	La valenza probatoria degli atti delle investigazioni difensive . . . . .	535